

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Beni e Attività culturali n. 17- 20117/2012: L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i.: Rigetto dell'istanza d'iscrizione alla sezione Provincia di Torino 'Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente' del registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Musicaviva Calamandrei" con sede legale in Torino.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che attribuisce alle Province le competenze in materia di Organizzazioni di Volontariato;

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", come modificata ed integrata dalla L.R.1/2004 art. 62;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n.162-7146/2010 del 23/2/2010 con la quale venivano approvate, tra l'altro, le modalità operative per la gestione della sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista l'istanza di iscrizione alla Sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "Musicaviva Calamandrei" con sede legale in Torino via Nichelino n. 7 (c/o Istituto Calamandrei), pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 25/01/2012 prot. n. 73906/NC7/14.11, e presa in carico dal Servizio competente in data 02/02/2012 prot. n. 0098689/AA9/11.07;

Considerato che, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, è stata inviata lettera ns. prot. n. 0127774/2012 del 13/02/2012 che comunicava l'avvio di procedimento con contestuale sospensione dei termini ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R 38/94 e s.m.i., in quanto, dall'esame della documentazione presentata in sede dell'istanza non si evinceva, tra l'altro, lo scopo solidaristico dell'associazione, la democraticità della struttura associativa e il coinvolgimento dei propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito;

Considerato che, la lettera datata 13/02/2012 di cui sopra invitava suddetta associazione a voler trasmettere per iscritto, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, dirette a suffragare l'iscrizione dell'associazione al Registro in questione;

Preso atto che è scaduto il suddetto termine, ed ad oggi non è pervenuto alcun tipo di documentazione idonea ad attestare che l'associazione è in possesso dei requisiti essenziali richiesti dalla normativa ai fini dell'iscrizione;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94 s.m.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

Determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di rigettare l'istanza di iscrizione alla sezione provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione “Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente” dell'Associazione “Musicaviva Calamandrei” con sede legale in Torino, via Nichelino n. 7 c/o Istituto Calamandrei – (omissis);
2. La presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i.;
3. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza;
4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

La Dirigente
Daniela Ruvolo